

CCNL: **Ipotesi di accordo Logistica, trasporto merci e spedizione**
 Parti Stipulanti: AITE, AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, TRASPORTOUNITO FIAP, assistite dalla CONFETRA, ANITA, FAI, ASSOTIR, FEDERTRASLOCHI, FEDERLOGISTICA, FIAP, UNITAI assistite da CONTRASPORTO, CNA-FITA, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, SNA-CASARTIGIANI, CLAAI e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI
 Data di stipula: 03/12/2017
 Scadenza: 31/12/2019 parte economica e normativa
 Note: CONFTRASPORTO, ASSOTIR e ANITA sottoscrivono l'ipotesi con riserva di approvazione da parte dei propri organi direttivi.
 Le Associazioni COOPERATIVE non hanno firmato l'intesa.

TRATTAMENTO LAVORATORI NUOVI ASSUNTI

Allo scopo di incentivare l'occupazione viene previsto un **trattamento temporaneo legato esclusivamente alla vigenza del contratto**.

Le aziende interessate invieranno comunicazione alle OO.SS. stipulanti il CCNL territorialmente competenti che nell'ultimo anno di attività non hanno proceduto ad effettuare licenziamenti collettivi, inoltre **dovrà essere siglato apposito accordo sindacale** che individua specifici trattamenti in merito alla maturazione delle ROL, delle ex festività soppresse, dei permessi, degli scatti nei 3 anni successivi all'assunzione.

PERIODO	TIPO RATEO	% Maturazione	Tipo Personale
1° ANNO	Maturazione ROL Maturazione Ex Festività Maturazione Scatti	⇒ Maturazione al 30% - 12 ore ⇒ Maturazione al 30% - 1 giornata ⇒ Non matura anzianità per scatti	Non viaggiante assunto in accordo sindacale
	Maturazione Permessi Maturazione Ex Festività Maturazione Scatti	⇒ Maturazione al 30% - 1,5 giornate ⇒ Maturazione al 30% - 1 giornata ⇒ Non matura anzianità per scatti	viaggiante assunto in accordo sindacale
2° ANNO	Maturazione ROL Maturazione Ex Festività Maturazione Scatti	⇒ Maturazione al 60% - 24 ore ⇒ Maturazione al 60% - 2,5 giornate ⇒ Non matura anzianità per scatti	Non viaggiante assunto in accordo sindacale
	Maturazione Permessi Maturazione Ex Festività Maturazione Scatti	⇒ Maturazione al 60% - 2,5 giornate ⇒ Maturazione al 60% - 2,5 giornate ⇒ Non matura anzianità per scatti	viaggiante assunto in accordo sindacale
3° ANNO	Maturazione ROL Maturazione Ex Festività Maturazione Scatti	⇒ Maturazione al 90% - 36 ore ⇒ Maturazione al 90% - 3,5 giornate ⇒ Non matura anzianità per scatti	Non viaggiante assunto in accordo sindacale
	Maturazione Permessi Maturazione Ex Festività Maturazione Scatti	⇒ Maturazione al 90% - 4 giornate ⇒ Maturazione al 90% - 4 giornate ⇒ Non matura anzianità per scatti	viaggiante assunto in accordo sindacale
4° ANNO	Maturazione ROL Maturazione Ex Festività Maturazione Scatti	⇒ Maturazione al 100% ⇒ Maturazione al 100% ⇒ Erogazione scatto	Personale viaggiante Personale non viaggiante



NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Viene rivista la classificazione del personale, con l'introduzione di nuove figure professionali riguardanti il personale viaggiante:

Livello	Nuova Qualifica	Declaratoria	Nuovo Livello	Descrizione mansione
3S	⇒3	Conducenti in possesso di patente C e che conducono veicoli per i quali è previsto il possesso delle rispettive abilitazioni e dotati di apparato cronotachigrafo, che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti	⇒C3	Conducenti adibiti a: <ul style="list-style-type: none"> - servizi di trasporto merci in ambito nazionale e internazionale soggetti a specifiche normative e abilitazioni professionali (ATP, ADR, IIACCP, trasporto di animali vivi, ecc.), per i quali spetta l'indennità di trasferta (art. 62); - trasporti per i quali è necessario operare con specifiche attrezzature (es. bisarche, veicoli dotati di apparati di sollevamento e gru di portata superiori a 20 tonnellate, cisterne dotate di apparecchiature di carico e scarico pneumatico, frigoriferi, nonché trasporti eccezionali, ecc.)
			⇒B3	Conducenti adibiti a servizi di trasporto in ambito nazionale e internazionale (non sottoposti a particolari abilitazioni es. container, casse mobili, groupage, centinati, ecc) per i quali spetta l'indennità di trasferta (art. 62)
			⇒A3	Conducenti adibiti a: <ul style="list-style-type: none"> - servizi di trasporto effettuati all'interno di aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche, interportuali e cave; - Servizi di trasporto ripetitivi, che hanno origine dalla stessa area e per le quali l'impegno giornaliero termina presso lo stesso luogo di inizio dei servizi.
3	⇒2	Conducenti che utilizzano autocarri isolati per i quali è previsto il possesso della patente C dotati di apparato cronotachigrafo che svolgono l'attività di guida e le operazioni accessoria ai trasporti.	⇒F2	Conducenti adibiti a servizi di trasporto in ambito nazionale e internazionale soggetti a specifiche normative e abilitazioni professionali (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi ecc) per i quali spetta l'indennità di trasferta (art. 62).
			⇒E2	Conducenti adibiti a operazioni di trasporto merci in ambito nazionale e internazionale (non sottoposte a particolari abilitazioni, es. container, casse mobili, groupage, centinati, ecc.) per le quali spetta l'indennità di trasferta (art. 62).
			⇒D2	Conducenti adibiti a: <ul style="list-style-type: none"> - servizi di trasporto effettuati all'interno di aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche, interportuali e cave; - servizi di trasporto ripetitivi, che hanno origine dalla stessa area e per le quali l'impiego giornaliero termina presso lo stesso luogo di inizio del servizio; - servizi di trasporto effettuati con veicoli dotati di apparati di sollevamento e gru di portata inferiore alle 20 tonnellate.
4	⇒1	Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente D non dotati di apparato cronotachigrafo, adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti	⇒H1	Conducenti in possesso di particolari abilitazioni, ad es. conducenti che trasportano materiali radioattivi e/o esplosivi
			⇒G1	<ul style="list-style-type: none"> - Conducenti adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere esposte che svolgono attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti. - Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo adibiti a trasporti a lungo raggio ai quali spetta l'indennità di trasferta (art. 62)



RETRIBUZIONE

L'aumento previsto nell'arco di vigenza dell'accordo è pari a € 108,00 per il livello 3S (nuova qualifica 3) riparametrato sugli altri livelli contrattuali

Liv.	Vecchio Minimo	AUMENTI E NUOVI MINIMI – TRASPORTO MERCI											
		01.02.2018		01.07.2018		01.10.2018		01.01.2019		01.05.2019		01.10.2019	
		Aum.	Minimo	Aum.	Minimo	Aum.	Minimo	Aum.	Minimo	Aum.	Minimo	Aum.	Minimo
Q	2.108,39	32,01	2.140,40		2.140,40	32,01	2.172,41		2.172,41	32,01	2.204,22	42,25	2.246,66
1°	1.979,71	30,11	2.009,82		2.009,82	30,11	2.039,93		2.039,93	30,11	2.070,04	39,73	2.109,80
2°	1.818,77	27,65	1.846,42		1.846,42	27,65	1.874,07		1.874,07	27,65	1.901,72	36,50	1.938,22
3°S	1.642,37	25,00	1.667,37		1.667,37	25,00	1.692,37		1.692,37	25,00	1.717,37	33,00	1.750,37
C3	1.642,37	25,09	1.667,46		1.667,46	25,09	1.692,55		1.692,55	25,09	1.717,64	33,12	1.750,78
B3	1.642,37	25,00	1.667,37		1.667,37	25,00	1.692,37		1.692,37	25,00	1.717,37	33,00	1.750,37
A3	1.642,37	24,91	1.667,28		1.667,28	24,91	1.692,19		1.692,19	24,91	1.717,10	32,88	1.749,96
3°	1.598,78	24,24	1.623,02		1.623,02	24,24	1.647,26		1.647,26	24,24	1.671,50	32,00	1.703,51
F2	1.598,78	24,34	1.623,12		1.623,12	24,34	1.647,46		1.647,46	24,34	1.671,80	32,13	1.703,94
E2	1.598,78	24,25	1.623,03		1.623,03	24,25	1.647,28		1.647,28	24,25	1.671,53	32,01	1.703,53
D2	1.598,78	24,15	1.622,93		1.622,93	24,15	1.647,08		1.647,08	24,15	1.671,23	31,88	1.703,13
4°	1.520,42	23,11	1.543,53		1.543,53	23,11	1.566,64		1.566,64	23,11	1.589,75	30,50	1.620,24
H1	1.520,42	23,40	1.543,82	14,70	1.558,52	23,40	1.581,92	14,70	1.596,62	23,40	1.620,02	30,89	1.650,92
G1	1.520,42	23,31	1.543,73	11,59	1.555,32	23,31	1.578,63	11,59	1.590,22	23,31	1.613,53	30,77	1.644,29
4°J	1.480,57	22,54	1.503,11		1.503,11	22,54	1.525,65		1.525,65	22,54	1.548,19	29,75	1.577,93
5°	1.450,06	21,97	1.472,03		1.472,03	21,97	1.494,00		1.494,00	21,97	1.515,97	29,00	1.544,97
6°	1.354,55	20,64	1.375,19		1.375,19	20,64	1.395,83		1.395,83	20,64	1.416,47	27,25	1.443,73
6°J	1.246,35	18,94	1.265,29		1.265,29	18,94	1.284,23		1.284,23	18,94	1.303,17	25,00	1.328,17

Liv.	Vecchio Minimo	NUOVI MINIMI – LOGISTICA			
		01.02.2018 Minimo	01.10.2018 Minimo	01.05.2019 Minimo	01.10.2019 Minimo
Q	2.108,39	2.140,40	2.172,41	2.204,42	2.246,66
1°	1.979,71	2.009,82	2.039,93	2.070,04	2.109,80
2°	1.818,77	1.846,42	1.874,07	1.901,72	1.938,22
3°	1.642,37	1.667,37	1.692,37	1.717,37	1.750,37
4°	1.598,78	1.623,02	1.647,26	1.671,50	1.703,51
5°	1.520,42	1.543,53	1.566,64	1.589,75	1.620,24
6°	1.450,06	1.472,03	1.494,00	1.515,97	1.544,97
7°	1.354,55	1.375,19	1.395,83	1.416,47	1.443,73

UNA TANTUM

A favore dei dipendenti in forza al 3 dicembre 2017 ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (non specificato dalle parti si presume dal 01/01/2016 al 31/12/2017) è stabilita la corresponsione di un importo forfettario a titolo di una tantum pari a € 300,00, maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel suddetto periodo. L'importo sarà riproporzionato per i Part-time e non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Aziende industriali:

Marzo 2018 € 200,00

Novembre 2018 € 100,00

Aziende Artigiane:

Marzo 2018 € 100,00 Novembre 2018 € 100,00

Aprile 2018 € 100,00

L'importo una tantum non sarà considerato ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del TFR.



ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro **settimanale personale viaggiante** delle qualifiche:

Livello	Orario di lavoro	Rif. CCNL
A	47 ore settimanali	Art. 11 bis
B		
C		
E		
F		
D	39 ore settimanali	Art. 11 quinquies
G		
H		
D	L'estensione da 39 ore a 47 ore per i lavoratori inquadrati nella lettera D è soggetta a verifica delle condizioni art. 11/Bis comma 1 da parte delle OO.SS:	

Per il personale viaggiante

- ⇒ che effettua la prestazione lavorativa **di sabato e di domenica**, oltre l'orario ordinario spetta una **maggiorazione del 30%**;
- ⇒ che effettua la prestazione lavorativa **di domenica e/o festivo** spetta una **maggiorazione del 50%**.

L'orario di lavoro **settimanale personale non viaggiante**

È di norma 39 ore settimanali da calcolarsi nell'arco temporale di 4 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite. L'orario potrà essere distribuito su 5 o 6 giorni, il giorno di riposo di norma coincide con la domenica.

Le **ore prestate di sabato** qualora l'orario sia **distribuito su 6 giorni** sono **maggiorate del 20%**.

Le **ore prestate di domenica** nell'ipotesi in cui **non sia di riposo** sono **maggiorate del 35%**, per un **massimo di 26 settimane** nell'arco dell'anno.

La distribuzione dell'orario di lavoro **va comunicata formalmente al dipendente** all'atto dell'assunzione, per i dipendenti già in servizio l'azienda deve comunicare alle RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il CCNL la diversa distribuzione settimanale dell'orario di lavoro.

FLESSIBILITA'

Una diversa programmazione dell'orario comunicato, sarà attuabile per un massimo di 4 settimane nell'arco dell'anno e darà luogo ad **una indennità di disagio pari a € 50,00 per ogni settimana**, tale programmazione dovrà essere comunicata al lavoratore e alla RSA/RSU aziendale almeno una settimana prima.

L'azienda **può richiedere al personale operativo prestazioni lavorative in orari diversi** da quelli previsti dal normale orario di lavoro, purché collocati all'interno di calendari quadrimestrali, con la corresponsione **di un'indennità pari a € 8,00** per ogni giornata prestata in flessibilità qualora la prestazione lavorativa sia inferiore o uguale a quella normale, per un massimo di **16 settimane**.



Per le ore **di flessibilità prestate in eccedenza** rispetto all'orario normale di lavoro deve essere corrisposta una **maggiorazione del 20%** della paga globale.

6° LIVELLO JUNIOR

Il **passaggio al 6° livello** dei lavoratori inquadrati **nel 6° Livello Junior** avverrà secondo le seguenti modalità:

- ⇒ dopo **24 mesi** per i lavoratori assunti dall' **01/01/2018**
- ⇒ dopo **18 mesi** per i lavoratori assunti dall' **01/01/2019**
- ⇒ dopo **12 mesi** per i lavoratori assunti dall' **01/01/2020**

3° LIVELLO JUNIOR

Il 3° Livello Junior viene abrogato

DISTRIBUZIONE MERCI CON CICLI, CICLOMOTORI, NATANTI, IMBARCAZIONI

Non oltre 3 mesi dalla firma dell'accordo, verranno stabilite

ROL

In aggiunta alle ore riconosciute per le festività abolite spettano 40 ore annue in 5 gruppi di 8 ore da usufruire attraverso permessi individuali e/o collettivi in ragione di anno di servizio o frazione di esso.

Tali gruppi sono riproporzionati in rapporto delle assenze non retribuite (assenza facoltativa post partum, aspettativa ecc.). In caso di mancata fruizione entro l'anno gli stessi decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.

TRASFERIMENTO

Il **rimborso spese e l'indennità di trasferimento** competono se il lavoratore **trasferisca la propria residenza e, in ogni caso**, qualora la distanza tra l'unità produttiva nuova e quella precedente sia **uguale o superiore a 20km**.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Fermo restando la validità del fondo SANILOG, CONFTRASPORTO nell'ambito del sistema confederale CONFCOMMERCIO, verificherà entro 6 mesi dalla sottoscrizione del rinnovo CCNL l'esistenza di un miglior sistema di assistenza sanitaria. In tal caso le imprese associate provvederanno all'iscrizione a quest'ultimo fondo sanitario.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In caso di richiesta di risarcimento dei danni al lavoratore l'impresa deve preventivamente adottare un provvedimento disciplinare di rimprovero scritto specificando l'entità del danno.

Al lavoratore sarà addebitato l'intero importo nelle ipotesi di dolo o colpa grave per danni fino a € 3.500. In caso di superamento di tale soglia la somma potrà essere posta a carico nella misura del



75% dell'importo del danno fino ad un massimo di € 20.000. Nell'ipotesi in cui l'azienda sia coperta da polizza assicurativa l'importo non potrà superare la franchigia.

Gli importi addebitati al dipendente saranno trattati con rate mensili non superiori a 1/5 della retribuzione lorda mensile, nell'ipotesi di cessione del rapporto l'importo residuo sarà detratto dalle competenze di fine rapporto. Se il danno è inferiore a € 1.000 l'azienda lo quantifica immediatamente comunicandole l'entità al lavoratore, sarà evitata la procedura disciplinare in caso di sottoscrizione da parte del lavoratore, entro 10 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto, di una dichiarazione di responsabilità alla presenza di un rappresentante sindacale a cui l'interessato conferisce mandato. In tale eventualità l'importo addebitato sarà limitato al 75% dell'importo del danno. Sono fatti salvi eventuali condizioni di miglior favore in essere.

APPALTO DI LAVORO DI LOGISTICA, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE

Nell'ambito di oggetto di esternalizzazione, attraverso l'utilizzo di appalti riguardano le attività di logistica, facchinaggio, movimentazione, magazzinaggio delle merci, all'intero di processi produttivi. Le attività di cui sono saranno affidate esclusivamente ad Aziende che applicano il presente CCNL e non possono essere soggetto a subappalto. L'assegnazione di un appalto da parti di un Consorzio ad impresa associata non costituisce subappalto.

I soggetti economici affidatari potranno essere Società di Capitali iscritte alla Camera di Commercio o Società Cooperative che risultino iscritte all'albo nazionale delle Società Cooperative per il Ministero dello Sviluppo Economico, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio e in possesso del certificato di revisione.

Tali soggetti dovranno possedere capacità ed esperienze tecnico professionali, organizzative (disporre di propri mezzi ed idonee, adeguate attrezzature), nonché adeguata solidità finanziaria ed economica, anche relativamente agli aspetti fiscali e contributivi, risultante da certificazione semestrale di rating rilasciata da società specializzata nonché dal DURC semestrale.

Il soggetto affidatario applicherà il CCNL, compresa la sanità integrativa e l'ente bilaterale di riferimento, nonché tutte le norme in tema di sicurezza e salvaguardia dei lavoratori e quelle relative alla contrattazione di II° livello.

La risoluzione del contratto avviene per l'inosservanza delle suddette previsioni e per l'accertamento, da parte dei soggetti sindacali, dei committenti, delle autorità ispettive, di una o più delle seguenti violazioni da parte dell'appaltatore interessato ad eventuali terziarizzazioni:

- ⇒ omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo;
- ⇒ applicazione di diverso CCNL
- ⇒ mancata e/o incongruente corresponsione degli istituti contrattuali a carattere economico nei confronti della pluralità dei lavoratori.

CAMBI DI APPALTO CLAUSOLA SOCIALE

L'azienda appaltante includerà nel contratto di appalto con l'impresa subentrante il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, **a parità di condizioni di appalto**, di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto stesso **da almeno 6 mesi continuativi**, fatti salvi gli eventi sospensivi dalla legge, mantenente l'anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali ed i diritti normativi, ivi compresa per



i lavoratori occupati nei siti produttivi prima del 07/03/2015 l'applicazione della **legge 92/2012** e la continuità della loro storia disciplinare. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa apicale dell'azienda subentrante e delle innovazioni tecnologiche, informatiche e di automazione intervenute.

La procedura deve essere espletata dalle imprese congiuntamente alle parti stipulanti il presente CCNL, presso l'Ente Bilaterale di riferimento territorialmente competente, o in assenza presso la ITL l'esito verrà depositato per l'Ente Bilaterale di riferimento Nazionale.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Vengono introdotte i seguenti **profili formativi** relativi a **figure ferroviarie**:

- ⇒ conducente con l'abilitazione FS al traino di vagoni ferroviari;
- ⇒ manovratore/tecnico a bordo.

ENTE BILATERALE

Viene istituito, oltre all'ente bilaterale nazionale, l'ente bilaterale territoriale/regionale, i cui compiti saranno demandati dallo statuto e dell'ente nazionale EBLOG

MISURE A CONTRASTO DELL'ASSENTEISMO

Al fine di ridurre le ricadute negative sull'organizzazione del lavoro, sulla produttività, nonché sull'efficienza e competitività delle Aziende le parti hanno individuato le seguenti azioni finalizzate a disincentivare e contrastare **l'assenteismo del personale viaggiante e/o del personale operativo collegato alla movimentazione della merce e dei mezzi di trasporto**:

- 1) **Ad ogni incremento individuale di periodi di assenza** deve corrispondere **un decremento della retribuzione destinata a straordinario forfetizzato**, ovvero da quello risultante dall'applicazione dell'orario di lavoro (*artt. 11 e 11 bis del CCNL*), la penalizzazione deve essere effettuata nel mese di competenza ed evidenziata in busta paga;
- 2) **Disincentivo per assenze dovute a malattie che iniziano il giorno successivo a giornate non lavorative** con la seguente misura:

Eventi con certificazione iniziale inferiore a 7 giorni	Integrazione Carenza (primi 3 giorni di malattia)
sino a 3 eventi	Integrazione al 100%
il 4° evento	Integrazione al 75%
il 5° evento	Integrazione al 50%
il 6° evento	Integrazione al 25%
dal 7° evento	Nessuna integrazione

L'arco temporale al fine del conteggio del numero degli eventi è di **12 mesi precedenti** e la disciplina riguarda di **eventi a partire dal 01/01/2018**.

Restano esclusi da tale disciplina gli eventi morbosi dovuti a ricoveri ospedalieri, day hospital, day surgery e per le patologie individuate dalla circolare INPS n. 95/2016.

Per entrambe le misure di contenimento gli importi trattenuti saranno redistribuiti nell'ambito di accordi sindacali di 2° livello.



IMPRESE ARTIGIANE

CONFARTIGIANATO TRASPORTI, CNA FITA, CASARTIGIANI SNA, CLAAI, FILT – CGIL, FIT – CISL, UILTRASPORTI – UIL hanno definito alcune modifiche alla sezione artigiana autotrasporto merci, con decorrenza dall'accordo.

CONTRATTO D'INGRESSO - IMPRESE ARTIGIANE

Per i lavoratori che abbiano più di 29 anni posso essere assunti a tempo indeterminato, con la corresponsione della retribuzione nelle seguenti percentuali per i primi 5 anni di rapporto:

%	Periodo	Non è ammessa se
85%	per il 1° anno	
90%	per il 2° anno	⇒ presso l'unità produttiva nei 6 mesi precedenti si è provveduto ad effettuare licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni;
90%	per il 3° anno	⇒ presso l'unità produttiva sia operante una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni;
95%	per il 4° anno	⇒ lavoratori che abbiano svolto la medesima mansione presso la stessa azienda
95%	per il 5° anno	

Il lavoratore non deve aver lavorato con la stessa professionalità per un periodo superiore a 5 anni

L'applicazione del trattamento non comporta l'esclusione di lavoratori dall'utilizzo dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale, nonché tutte le maggiorazioni di lavoro straordinario, notturno, festivo ecc.

MENSILITA' AGGIUNTIVE - IMPRESE ARTIGIANE

Previo consenso scritto dal lavoratore, revocabile in qualsiasi momento, le mensilità aggiuntive possono essere liquidate mensilmente

LAVORO NOTTURNO – IMPRESE ARTIGIANE

La contrattazione di II° livello, in ragione di esigenze quali partenze anticipate o altre può stabilire un'organizzazione diversa del lavoro.

BILATERALITA' - IMPRESE ARTIGIANE

In caso di mancata adesione alla bilateralità, l'azienda deve erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione non assorbibile (EAR), pari a **€ 25,00 lordi mensili** (per 13 mensilità), che incide su tutti gli istituti legali e contrattuali, compresi quelli diretti o differiti, escluso il TFR. Inoltre l'azienda è tenuta a corrispondere ai lavoratori prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità nazionale e regionale.

RITIRO DELLA PATENTE – IMPRESE ARTIGIANE

Nelle aziende fino a 6 dipendenti il datore di lavoro potrà assicurare a sue spese l'autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di 6 mesi.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – IMPRESE ARTIGIANE

AFFIANCAMENTO

Per i contratti a tempo determinato per sostituzione **è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario** tra sostituito e lavoratore sostituito, **sia prima che inizi l'assenza che dopo** al fine di consentire il passaggio delle consegne.



Il periodo di affiancamento per le malattie è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi **per tali malattie superiori a 2 mesi**. Qualora l'assenza dei lavoratori, titolari, familiari collaboratori e soci, il contratto a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.

LIMITI QUANTITATIVI

I limiti quantitativi rispetto al tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione sono:

Dipendenti a tempo indeterminato	Numero contratti a termine
0 dipendenti	1
1 dipendente	2
2 dipendenti	4
da 3 a 4 dipendenti	6
5 dipendenti	7
da 6 a 8 dipendenti	8
da 9 a 15 dipendenti	1 per ogni lavoratore in forza
oltre 15 dipendenti	35% lavoratori a tempo indeterminato

Sono esclusi dal computo dei limiti quantitativi:

- ⇒ i lavoratori assunti per sostituzione con diritto alla conservazione del posto;
- ⇒ i lavoratori assunti per stagionalità;
- ⇒ i lavoratori assunti nei primi 12 mesi della fase di avvio di una nuova attività, appalto, linea di produzione

DURATA COMPLESSIVA

Il contratto a tempo determinato **per lo svolgimento di mansioni equivalenti** non può superare i **36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi**.

DIRITTO DI PRECEDENZA

Qualora il lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine con la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza **nelle assunzioni a tempo indeterminato entro i 12 mesi successivi** con riferimento alle mansioni già espletate, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto.

Tale diritto si estingue entro un anno dalla cessazione.

INTERVALLI TEMPORALI

Ai sensi dell'art. 24 c. 2 seconda parte, D.Lgs 81/2015 il datore non ha l'obbligo di rispettare gli intervalli temporali fra un contratto a termine e quello successivo.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali delucidazioni

Maurizio Ferrari
Consulente del Lavoro



RICOTTI SRL
Via Olmetto, 8
20123 Milano (MI)

t. +39 02 43980226
f. +39 02 43980229

C. F. e P. IVA 03513950158

www.mpricotti.it